

TI_GERICHTE 12.2010.229 vom 21. August 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.229

FR: TI_GERICHTE 12.2010.229 du 21 août 2012

IT: TI_GERICHTE 12.2010.229 del 21 agosto 2012

Regeste

Compravendita di motoscafo di epoca, garanzia per difetti, validità di clausola di esclusione di garanzia

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2). La sentenza pretorile è stata pronunciata il 22 novembre 2010, sicché la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

E. 2

È pacifico che le parti avevano concluso un contratto di compravendita mobiliare (art. 187 e seg. CO) di un natante d'occasione, nel quale la garanzia era limitata per tre mesi alla sola rottura del motore del motoscafo (doc. A) e che una lista annessa al contratto elencava le riparazioni a carico della venditrice prima della consegna del natante, come anche gli oggetti che dovevano essere forniti con lo stesso (doc. B).

E. 3

Il Pretore, dopo aver constatato la tempestività della notifica dei difetti da parte degli acquirenti, ha indicato le condizioni di esercizio della garanzia per i difetti ai sensi degli art. 197 e seg. CO e i principi alla base di una clausola di esclusione della garanzia. Su quest'ultimo punto, egli ha ritenuto che la clausola contrattuale "Garantie auf Motor: 3 Monate" (doc. A) doveva essere interpretata come una valida esclusione della garanzia per difetti, gli attori avendone contestato la validità solo tardivamente, con le conclusioni di causa. Per quel che concerne i difetti lamentati dagli attori, il Pretore ha escluso il minor valore del natante per il costo di una nuova e completa verniciatura, poiché nell'allegato al contratto la venditrice non aveva promesso tale qualità e la sua assenza non rappresentava pertanto un difetto. Il giudice di prima istanza ha poi escluso che la venditrice fosse tenuta a rimettere a nuovo la chiusura del vano motore in legno, poiché nell'allegato al contratto essa aveva solo assicurato che avrebbe accomodato o sistemato tale chiusura, ciò che essa avrebbe fatto. Sempre secondo il Pretore, inoltre, il disallineamento dall'albero che porta il moto all'elica e il premistoppa danneggiato non costituivano difetti imputabili alla venditrice. Gli attori, infatti, non avevano provato, prosegue il giudice di prime cure, che tali danni fossero da far risalire al momento del passaggio dei rischi all'acquirente cioè alla consegna del natante a quest'ultimo. A detta del Pretore non era neppure possibile riconoscere eventuali difetti constatati al motore della barca (quali l'ossidazione dello stesso a causa della presenza di acqua) poiché, secondo gli stessi attori, essi erano provocati dal

disallineamento degli alberi motori, non imputabile alla venditrice. Il Pretore ha invece riconosciuto la responsabilità di quest'ultima per la fornitura di alcuni strumenti e per il perfetto funzionamento della parte elettrica, come promesso nell'allegato B al contratto di compravendita. Sulla base di queste considerazioni, il primo giudice ha fissato l'importo da risarcire in fr. 1'150.- per sostituire e riparare alcune parti elettriche ed il conta-ore e in fr. 4'500.- per un nuovo telone di copertura del natante. Il Pretore ha inoltre riconosciuto agli attori a titolo di "inadempimento contrattuale" e non come difetto, la mancata fornitura di svariati oggetti: una scaletta in legno, il montante per lo sci nautico, il montante per le bandiere, nonché l'ancora e due remi, promessi nell'allegato al contratto (doc. B). Ha tuttavia ridotto a fr. 1'870.- l'importo dovuto, che il perito giudiziario aveva stimato in fr. 4'000.-. Per il resto il giudice di prima istanza ha respinto le pretese di risarcimento richieste dagli attori per l'immobilizzazione del natante, poiché le qualità mancanti non ne pregiudicavano l'uso e ha invece concesso fr. 700.- per le spese causate agli attori dal procedimento in proporzione a quanto da egli stesso riconosciuto nella sentenza. In definitiva il Pretore ha accolto la petizione limitatamente alla somma di fr. 8'220.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2008, e ha posto a carico degli attori in solido 7/8 della tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese per fr. 520.-, con l'obbligo di rifondere alla convenuta, sempre in solido, fr. 8'000.- per ripetibili parziali.

E. 4

Giusta l'art. 197 CO, il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). La responsabilità del venditore presuppone l'esistenza di un difetto che, materialmente o giuridicamente, diminuisce il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata e si definisce come la divergenza tra lo stato reale della cosa consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli consegnata secondo il contratto (sentenza II CCA del 14 dicembre 2011, n. inc. 12.2010.28, consid. 3; sentenza II CCA del 28 aprile 2008, n. inc. 12.2007.141, consid. 5.1; cfr. Tercier/Favre/Zen-Ruffinen in *Les contrats spéciaux*, 4 a ed., Schulthess, 2009, pag. 106 e seg., n. 723 e seg.). Il difetto deve essere sorto prima del trasferimento dei rischi e ignorato dal compratore al momento della vendita (art. 200 CO). Il momento determinante è quello della conclusione del contratto (DTF 131 III 145, consid. 6.1, pag. 148). Il compratore, dal canto suo, per prevalersi dei diritti fondati sulla garanzia per i difetti della cosa venduta (art. 205 CO), deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il venditore è responsabile, dargliene tempestivamente notizia – a meno che il venditore abbia intenzionalmente ingannato il compratore (art. 203 CO) –, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e cpv. 2 CO), nonché introdurre l'azione di garanzia nei termini di cui all'art. 210 CO (cfr. Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 114 e seg., n. 773 e seg.). Se si tratta di difetti non riconoscibili mediante l'esame ordinario della cosa, il compratore deve avvisare il venditore subito dopo la loro scoperta (art. 201 cpv. 2 e cpv. 3 CO). I difetti occulti di una cosa si ritengono scoperti al momento in cui il compratore acquista la certezza della loro esistenza. I difetti che appaiono progressivamente, nel senso che la loro estensione e la loro intensità aumentano poco a poco, non si reputano dunque scoperti già quando si manifestano i primi indizi, bensì solo quando il compratore sia in grado di rilevarne l'importanza e la portata. In altre parole, il compratore è tenuto a segnalare il difetto quando gli sia noto (o debba essergli noto, secondo la buona fede) che esso costituisce un inadempimento del contratto (DTF 131 III 145, consid. 7.2, pag. 150),

altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto a questi difetti (art. 201 cpv. 3 CO). Se tali incombenze sono rispettate dal compratore l'azione per la garanzia dei difetti è aperta e, giusta l'art. 205 cpv. 1 CO, il compratore ha la scelta di chiedere coll'azione redibitoria la risoluzione della vendita o con l'azione estimatoria il risarcimento per il minor valore della cosa. Per facilitare il calcolo della riduzione del minor valore, la giurisprudenza accetta la presunzione che il prezzo convenuto sia semplicemente ridotto della somma dei costi di riparazione della cosa (Venturi in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, pag. 1095, n. 23 ad art. 205 CO; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen , op. cit., pag. 130, n. 883). Se l'acquirente ha già pagato il prezzo pattuito, il suo credito in restituzione porta interesse – calcolati ex art. 73 CO – a partire dal momento in cui il venditore ha ricevuto il pagamento (Venturi in op. cit., pag. 1096, n. 26 ad art. 205 CO e referenze citate; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen , op. cit., pag. 130, n. 885). Se il compratore ha subito un danno conseguente al difetto, può chiederne riparazione al venditore, secondo gli art. 97 e 101 CO, a cui sono però applicabili le medesime incombenze all'acquirente e i termini di prescrizione che per la garanzia dei difetti della cosa (DTF 113 III 335; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen , op. cit., pag. 130, n. 886). Al compratore che si avvale della responsabilità del venditore per difetti della cosa venduta incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del difetto e il minor valore che ne deriva, così come la sua tempestiva notifica, rispettivamente il dolo del venditore (sentenza IICCA del 28 aprile 2008, n. inc. 12.2007.141, consid. 1 e referenze citate).

E. 5

Le regole legali sulla garanzia dei difetti della cosa venduta (art. 197 e seg. CO) sono dispositive (Honsell in Honsell/Vogt/ Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Helbing Lichtenhahn, 4 a ed., Basilea 2007, pag. 1156, n. 1 ad art. 199 CO). Pertanto le parti possono derogarvi, espressamente o tacitamente, in particolare con l'introduzione nel contratto di clausole esclusive o limitative di responsabilità (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen , op. cit., pag. 131, n. 891). L'esclusione della garanzia impedisce al compratore di considerare come un elemento necessario del contratto la presenza di qualità della cosa per le quali egli non ne ha ottenuto una garanzia espressa (DTF 126 III 59). Difatti se l'esclusione convenzionale della garanzia è combinata con una promessa di qualità, il venditore non può prevalersi della clausola esclusiva, e quest'ultima sarà da interpretare contra stipulatorem , quindi in linea generale contro il venditore (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen , op. cit., pag. 133, n. 906). Le clausole d'esclusione sono da interpretare in modo restrittivo (Venturi in op. cit., pag. 1075, n. 1 ad art. 199 CO) e sono nulle se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa (art. 199 CO), nonché non possono essere invocate se il difetto della cosa venduta era totalmente estraneo alle eventualità che un acquirente ragionevole deve prendere in conto (DTF 126 III 59, consid. 4a, pag. 67).

E. 6

Gli appellanti rimproverano al Pretore di non aver loro riconosciuto, oltre al minor valore per fr. 8'220.-, anche l'importo di fr. 11'130.-, pari alla somma stabilita dal perito giudiziario per una nuova verniciatura (fr. 9'000.-) come garantita esplicitamente nel contratto (doc. A) e la differenza tra la somma complessiva concessa dal Pretore di fr. 1'870.- e l'importo stabilito dall'esperto di fr. 4'000.- per gli accessori promessi nell'annesso al contratto (doc. B) dalla venditrice, ma non forniti.

E. 6.1

Gli attori lamentano in primo luogo il mancato riconoscimento del minor valore del natante per l'inesecuzione dei lavori di verniciatura. Essi affermano che le perizie giudiziarie esperite in causa attestavano inequivocabilmente l'assenza di strati di vernice, necessari per un motoscafo di quel genere, e che in ogni caso non erano state date le 15 mani di vernice come descritto nel contratto (doc. A), e la vernice presente era "eccessivamente secca a causa della lunga permanenza del natante fuori dall'acqua" (cfr. appello, pag. 12). Essi ritengono arbitrario l'accertamento eseguito dal Pretore, che non si sarebbe avveduto che il contratto stesso (doc. A), e non invece l'allegato (doc. B), contiene la seguente clausola: "[...] an Seitenwände und Deck wurde die Farbe bis aufs Holz abgelaugt und mit 2 komponenten-Lack 15 mal lackiert.", secondo la quale la venditrice avrebbe garantito "una verniciatura eseguita a regola d'arte, con 15 mani di vernice" (cfr. appello, pag. 13). Inoltre, sempre a detta degli appellanti, l'assenza della verniciatura promessa – che è una qualità importante per un motoscafo costituito essenzialmente da parti in legno – che non era constatabile singolarmente da "un acquirente inesperto di motoscafi in legno", rappresenterebbe un difetto occulto e la venditrice ne dovrebbe rispondere ai sensi dell'art. 199 CO, poiché "promettere una verniciatura eseguita oltre venti anni prima equivarrebbe infatti a promettere fumo" (cfr. appello, pag. 13), anche quando dalla perizia giudiziaria è emerso che il trattamento superficiale della barca doveva essere fatto possibilmente ogni 2-3 anni.

E. 6.2

Nella petizione 30 luglio 2008, gli attori hanno invero menzionato i costi per la verniciatura, evidenziati dalla prova a futura memoria (pag. 4) ma hanno indicato tra le qualità promesse e i lavori da eseguire mancanti solo quelli indicati nell'allegato al contratto (doc. B), che non comprendeva la verniciatura, presente invece nel contratto medesimo (doc. A). La convenuta ha contestato di essere responsabile per la verniciatura, non prevista nell'allegato al contratto (risposta, pag. 6). Solo con le conclusioni gli attori hanno affermato (pag. 12 punto 7) che la garanzia fornita dalla venditrice per la verniciatura era prevista dal contratto medesimo (doc. A), ribadendo tale argomentazione con l'appello (pag. 12 punto 4.2). Gli attori hanno menzionato il doc. A in petizione solo per provare l'acquisto del motoscafo e l'accordo della garanzia di tre mesi sul motore, senza alludere a qualsivoglia clausola presente in esso dalla quale risulterebbe la garanzia di una verniciatura come quella pretesa. Essi hanno fatto valere la garanzia per i difetti della cosa compravenduta in relazione al solo allegato al contratto (doc. B), e pertanto, non avendo neppure nominato la clausola presente nel contratto di cui al doc. A in violazione del principio attitatorio, essi hanno prodotto un nuovo fatto ed una nuova motivazione in appello inammissibili secondo l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 238 e seg. e nota 273 a pag. 240 ad art. 78 CPC-TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, Lugano 2005, pag. 98-100 e note 120-124 e referenze date ad art. 78 CPC-TI). L'allegazione presentata solo con le conclusioni di causa, infatti, è da considerarsi nuova e inammissibile. Altrettanto dicasi per l'affermazione degli appellanti in questa sede secondo la quale l'assenza della promessa verniciatura a 15 strati non sarebbe un difetto constatabile da una persona inesperta, e ci si troverebbe in presenza di un dolo della venditrice ai sensi dell'art. 199 CO, ciò che escluderebbe la limitazione della garanzia pattuita. La petizione è silente al riguardo, di modo che l'argomentazione addotta solo in questa sede si rivela inammissibile (art. 78 e

321 cpv. 1 lett. b CPC-TI).

E. 6.3

Il Pretore ha concesso agli attori fr. 1'870.- per l'installazione di due liste antiscivolo per lato a babordo e a tribordo, e per vari oggetti (scaletta in legno, due montanti: uno per lo sci nautico e l'altro per le bandiere, nonché l'ancora e due remi) che la convenuta si era impegnata a fornire secondo l'allegato B al contratto. Il primo giudice, partendo dal presupposto che la mancata consegna di questi oggetti non fosse da catalogare come un difetto della cosa ma come "una semplice inadempienza contrattuale", ha calcolato tale importo dividendo la somma indicata dal perito giudiziario di fr. 4'000.- con la proporzione tra il prezzo d'acquisto del motoscafo (di fr. 70'000.-) e il valore indicato dal perito di parte per il motoscafo d'epoca completamente restaurato (di fr. 150'000.-). Il giudice di prima istanza ha considerato la perizia di parte alla stregua di un'affermazione di parte, che gli attori devono lasciarsi imputare. Egli ha così spiegato il proprio calcolo: "che, eccezion fatta per le bande antiscivolo, non si può tuttavia affermare sulla base dell'allegato contrattuale che la convenuta fosse tenuta a fornire oggettistica nuova, ovvero avrebbe potuto fornire gli accessori originali, vecchi di quarant'anni." Gli appellanti ravvisano nei parametri di calcolo adottati dal Pretore e nelle sue motivazioni un'arbitraria presa in considerazione delle prove prodotte, visto che a loro dire "i valori ipotizzati dall'arch. _____" sarebbero stati "surclassati dalle perizie tecniche susseguenti" richieste dagli attori ed esperite dal Pretore a titolo di prove a futura memoria, dalle quali il primo giudice non si sarebbe dovuto scostare se non motivandolo in modo circostanziato. Viepiù hanno aggiunto che "la durata di vita degli accessori in questione non è paragonabile alla durata di vita del motoscafo" e che "il Pretore non ha neppure reso plausibile la possibilità di reperire tali oggetti "d'occasione", per un prezzo di CHF 1'870.-" (appello, pag. 13-14, punto 5.2).

E. 6.4

La critica degli appellanti è fondata. Il Pretore, infatti, ha ridotto l'importo medio stabilito dal perito giudiziario fondandosi su criteri non pertinenti. Dal referto peritale nella procedura a futura memoria (prova peritale a futura memoria no 2007.01/88 del 9 marzo 2007, pag. 42, inc. DI.2006.259 richiamato) emerge il costo degli accessori indicati nell'allegato al contratto, stimati dal perito giudiziario tra fr. 3'500.- e fr. 4'500.-. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il giudice che ordina una perizia poiché non possiede le conoscenze specifiche necessarie, non è in principio vincolato alle conclusioni del perito. Tuttavia anche se apprezza liberamente le prove, egli non può sostituire, senza seri motivi, la sua opinione con quella del perito. Al contrario, se il giudice dubita dell'esattezza di una perizia giudiziaria, deve raccogliere prove supplementari, per esempio ordinando una perizia complementare o una contro-perizia (sentenza del Tribunale federale 4P.192/2003 del 10 novembre 2003, consid. 1.1 e referenze citate; sentenza del Tribunale federale 9C_603/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 3.2). Nella fattispecie il Pretore ha ridotto a fr. 1'870.- l'importo stimato dal perito, per tener conto dell'usura del motoscafo, applicando la proporzione tra il prezzo d'acquisto del natante ed il prezzo che, a dire del perito di parte, avrebbe potuto raggiungere il motoscafo rimesso a nuovo. Così facendo, tuttavia, si è scostato senza seri motivi dai risultati della perizia giudiziaria. Il contratto e il suo allegato non prevedeva invero la fornitura di oggetti nuovi, come rilevato dal Pretore, ma agli atti non vi sono dati oggettivi dai quali poter valutare la differenza esistente tra il costo a nuovo e il costo d'occasione degli accessori in questione (due liste antiscivolo per lato a babordo e a tribordo, scaletta in legno, due montanti: uno per lo sci nautico e l'altro

per le bandiere, nonché l'ancora e due remi). Per tali oggetti, poi, le considerazioni relative all'usura del motoscafo sono poco pertinenti.

E. 7

In definitiva, quindi, la censura relativa al costo degli accessori mancanti va accolta, mentre è irricevibile quella relativa alla verniciatura. In parziale accoglimento dell'appello la convenuta verserà agli attori l'importo complessivo di fr. 10'350.- (fr. 1'150.- per riparazioni della strumentistica, fr. 4'500.- per il telone, fr. 4'000.- per gli accessori mancanti, fr. 700.- dispendio onnicomprensivo per prove a futura memoria) oltre gli interessi al 5% dal 14 gennaio 2008.

E. 8

Per quel che concerne la ripartizione degli oneri processuali e delle indennità ripetibili, l'accoglimento parziale dell'appello non influisce in modo rilevante sulla reciproca soccombenza accertata dal Pretore in prima istanza, visto che gli attori chiedevano la rifusione di fr. 76'118,85 e ottengono in definitiva fr. 10'350.-. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore di fr. 11'130.-, ancora litigiosi in seconda sede (art. 5 CPC-TI), seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC-TI), vale a dire 4/5 a carico degli appellanti e 1/5 a carico dell'appellata. Gli appellanti rifonderanno inoltre a quest'ultima un'indennità per ripetibili parziali di fr. 600.-. Per i quali motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, dichiara e pronuncia: I. L'appello 13 dicembre 2010 di AP 1 e AP 2, è parzialmente accolto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la decisione 22 novembre 2010 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata: 1. In parziale accoglimento della petizione, la AO 1, Ascona, è tenuta a versare in comune a AP 1, _____, e a AP 2, _____, la somma di fr. 10'350.-, oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2008. 2. (invariato). 3. (invariato) II. Gli oneri processuali di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.- b) spese fr. 200.- totale fr. 1'200.- già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico per 4/5 e per 1/5 a carico dell'appellata, alla quale gli appellanti rifonderanno in solido fr. 600.- per ripetibili parziali di appello. III.

Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte di litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.